

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

---

N. 823

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BASSO, VICINI, CHIUSOLI, DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, GASBARRI, LONGHI, MACONI, MONTINO, MURINEDDU, PASCARELLA, PILONI e STANISCI

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2001**

---

Abolizione dei limiti alla rieleggibilità  
dei sindaci e dei presidenti delle province

---

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si pone l’obiettivo di eliminare i limiti posti dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, alla rieleggibilità per i sindaci e i presidenti delle province. Le norme prevedono che chi abbia ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non sia, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche, e consentono un terzo mandato consecutivo solo se uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Nel nostro ordinamento non sussiste invece alcun limite in questo senso per i parlamentari, i consiglieri regionali, gli assessori comunali e regionali, i presidenti di giunta regionale, i ministri o per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Com’è noto, la legge n. 81 del 1993 ha rappresentato un punto di svolta rilevante nella recente storia istituzionale del nostro Paese introducendo, per la prima volta, nell’ordinamento un meccanismo di elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia. Con quella stessa legge si è proceduto ad una riforma complessiva dell’assetto ordinamentale degli enti locali e, nel redistribuire poteri e funzioni, si è mirato decisamente ad un obiettivo di stabilizzazione e di maggiore governabilità delle istituzioni locali, prima di allora connotate da una spiccata instabilità degli esecutivi che, di fatto, comprometteva l’efficacia dell’azione amministrativa. Gli effetti di quella riforma sul funzionamento delle autonomie locali appaiono evidenti: in termini di rafforzamento della stabilità, con il venir meno di quelle crisi, che si succedevano senza alcun intendimento programmatico; in termini di aumento

del livello di governabilità, perchè sono scomparse quelle defatiganti trattative per la formazione delle giunte; in termini di trasparenza e di efficienza dell’azione amministrativa, perchè non più imbrigliata nei meccanismi di scambio tipici delle deformazioni assembleari.

All’investitura popolare diretta la citata legge n. 81 del 1993 accompagnava la previsione di un limite alla rieleggibilità per coloro che avessero ricoperto la carica per due mandati consecutivi.

L’assoluta novità di questo sistema di elezione, accompagnata da dubbi e timori, condusse probabilmente all’introduzione dei limiti alla rieleggibilità: il contesto storico in cui fu approvata la legge n. 81 del 1993 si caratterizzava per un elevato grado di diffidenza verso le forme di investitura diretta, sicchè quella previsione costituì necessariamente la risposta ad un’esigenza di compromesso con quanti avversavano fieramente l’elezione diretta, percepita come l’antica camera della deriva plebiscitaria. Quella previsione va dunque ripensata oggi all’interno di un sistema che ha ampiamente sperimentato gli effetti dell’elezione diretta, all’interno di un sistema democratico maturo. A distanza di otto anni è ormai dimostrato che l’elezione diretta ha significato in primo luogo assunzione di un più chiaro e diretto rapporto di responsabilità dell’eletto nei confronti del suo elettorato. Limitazione di mandati e divieto di rieleggibilità significano dunque impedire, sulla base di una concezione che rivela al fondo un approccio di tipo paternalistico nei confronti dell’elettorato, che gli elettori possano pronunciarsi e giudicare la condotta del sindaco e del presidente della provincia nel secondo mandato. Significa dunque sottrarre questo rapporto ad un cir-

cuito virtuoso di responsabilità, che è sempre un circuito altamente positivo per il funzionamento dell’ente locale.

Il disegno di legge abroga le disposizioni del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in cui sono confluiti gli articoli della legge n. 81 del 1993 che prevedono le limitazioni in questione.

L’intervento normativo in questa direzione significa proseguire sulla strada di un compiuto disegno di valorizzazione dell’autonomia degli enti locali. Nel presentare il disegno di legge si è inteso anche raccogliere le istanze provenienti in questo senso dal-

l’Associazione nazionale dei comuni italiani e dalla Lega delle autonomie locali. In questi anni dalle amministrazioni locali sono giunti gli stimoli più significativi ed interessanti sulla strada delle riforme e del ricambio istituzionale cui le autonomie locali non hanno assistito da passive spettatrici, ma dei quali si sono fatte invece attive promotrici. Si deve oggi preservare questa capacità di innovazione per garantire che patrimoni di esperienze, di conoscenze e di entusiasmo per la politica possano continuare ad essere presenti e ad essere immesse nella vita pubblica della comunità, con sicuro beneficio generale di tutto il sistema istituzionale del Paese.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. Alla rubrica dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, le parole: «limitazione dei mandati» sono sopprese.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.